Firmato digitalmente da FRANCESCO BONI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI BERGAMO:80036010165

Notaio Francesco Boni
Viale Vittorio Emanuele II, 4
BERGAMO
www.notaioboni.it

Repertorio n.56.801 Raccolta n.22.004

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

REPUBBLICA ITALIANA

Nove luglio duemilaventiquattro, alle ore 17,43.

A Bergamo, in Viale Vittorio Emanuele II n.4, nel mio studio.

Avanti a me Dott. Francesco Boni, notaio in Bergamo, iscritto presso il locale Collegio Notarile,

è presente il signor

NARDIELLO Giuseppe Guglielmo, nato a Potenza il 10 febbraio 1962, residente a Milano in Via Nirone n.5.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente della Fondazione

"Istituto Tecnico Superiore Per le Nuove Tecnologie della Vita"

con sede a Bergamo in Via Europa n.15, Codice Fiscale 95186190161, iscritta nel Registro prefettizio delle persone giuridiche al n. 37 della parte I – parte generale – ed al n. 37 della parte II – parte analitica, PEC *fondazionebiotecnologie@pec.it*,

e mi chiede di assistere alla presente riunione del Consiglio di Indirizzo della predetta Fondazione, per redigerne il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta io notaio verbalizzo quanto segue.

Ai sensi dell'art.11 dello Statuto assume la presidenza lo stesso Presidente,

il quale mi dichiara:

§ che la presente riunione è stata convocata per oggi, in questo luogo, alle ore 17,30, mediante invito trasmesso ai singoli membri tramite posta elettronica certificata;

§ che sono presenti (in proprio e per delega) 22 (ventidue) dei 27 (ventisette) membri;

§ che le presenze vengono documentate e fatte risultare dal foglio delle presenze che mi esibisce e che io allego al presente atto sotto la lettera "**A**";

§ che non vi sono impedimenti all'esercizio del diritto di voto, ai sensi della vigente normativa in tema di antiriciclaggio e di lotta al terrorismo (Art.22, comma 3 del D.Lgs.25 maggio 2017, n. 90);

§ che secondo lo Statuto ed il Regolamento organico la riunione collegiale è regolarmente costituita ed è in grado di deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica dello statuto della Fondazione per adeguarlo allo schema previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n.89 del 17 maggio 2023;

1. Proposta di modifica della denominazione (da "Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita" in "Istituto Tecnologico Superiore per la Chimica e le Nuove tecnologie della vita";

2. Provvedimenti consequenziali.

SI APRE LA SEDUTA

Aperta la riunione, il Presidente ricorda che la Legge 15 luglio 2022, n.99 ha riformato e disciplinato il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore ed il D.M. n.89 del 17 maggio 2023 ha definito lo schema di statuto delle Fondazioni ITS *Academy,* che attualmente rappresenta lo standard minimo di organizzazione, necessario per assicurare il funzionamento degli Istituti secondo i criteri generali che rispondono alle norme ed agli obbiettivi della Legge n.99/2022.

Sotto questo profilo evidenzia che l'attuale statuto della Fondazione sostanzial-

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bergamo

l'11/07/2024
al n. 31270
Serie 1T
Esatti Euro 245,00

mente già risponde ai canoni fissati dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, tuttavia ritiene conveniente adottare pedissequamente lo schema proposto dal Ministero, per non incorrere in alcun rilievo che possa essere mosso in via interpretativa dall'Autorità amministrativa.
Dunque propone di sostituire lo statuto vigente con il testo allegato al citato Decreto n.89, ovviamente adeguato con i dati, i riferimenti e le peculiarità dell'Istituto.
Con l'occasione propone anche una leggera modifica della denominazione della fondazione, da "Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita" in "Istituto Tecnologico Superiore per la Chimica e le Nuove tecnologie della vita (ITS Academy Giulio Natta)", che pare più aderente alla figura ed alla funzione di A*cademy* individuata Legge 15 luglio 2022, n.99.
Quindi ricorda che l'art.10 del vigente statuto, riconosce in capo al Consiglio di indirizzo la competenza a deliberare (a maggioranza assoluta) eventuali modifiche dello statuto stesso, ovviamente subordinate all'approvazione dell'Autorità amministrativa competente per il riconoscimento.
Essendo tutti i Consiglieri concordi sulla proposta formulata, il Presidente invita il Consiglio a deliberare, con voto palese e per appello nominale.
Esperita la votazione il Presidente proclama che il Consiglio di indirizzo della Fondazione

ha deliberato all'unanimità di voti

§ di approvare la proposta del Presidente di adottare il nuovo testo di Statuto, conforme allo schema-tipo allegato al D.M. n.89 del 17 maggio 2023, il cui nuovo testo si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**" e contestualmente anche la modifica della denominazione adottando la seguente "Istituto Tecnologico Superiore per la Chimica e le Nuove tecnologie della vita" (in breve "ITS Academy Giulio Natta");
§ di conferire mandato al Presidente stesso affinchè dia esecuzione a quanto ora deciso e quindi (i) proceda ad ogni successivo atto ed adempimento amministrativo ed, in particolare, all'invio del verbale della presente delibera ai competenti Uffici della Prefettura di Bergamo, ai fini dell'approvazione e della conseguente iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, nonchè (ii) provveda alla convocazione dell'Assemblea chiamata a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
Il Presidente dichiara di aver correttamente regolato lo svolgimento dell'assemblea e conferma che le deliberazioni assunte sono state approvate, conformemente a quanto sopra riportato.
Non essendovi altro da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione viene sciolta alle ore 18,12.
Con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali, il comparente riconosce di aver ricevuto per iscritto l'informativa prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - *General Data Protection Regulation* (GDPR) scaricabile anche dal sito www.notaioboni.it, autorizza il trattamento, la conservazione e la trasmissione dei dati personali, in conformità all'informativa ricevuta, per tutte le attività richieste o dovute da parte del notaio e per le comunicazioni previste dalla Legge agli Uffici competenti e mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Io notaio ho letto questo verbale al comparente, il quale lo approva dichiarandolo conforme alla propria volontà.
L'ho scritto con mezzo elettromeccanico e l'ho completato a mano, su tre pagine

di un foglio.
F.to Giuseppe Guglielmo NARDIELLO
F.to Francesco BONI notaio (Sigillo)

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 56.801 - Raccolta n. 22.004

FOGLIO DELLE PRESENZE

Consiglio di Indirizzo della Fondazione

"Istituto Tecnico Superiore Per le Nuove Tecnologie della Vita"
con sede a Bergamo in Via Europa n.15, Codice Fiscale 95186190161, iscritta nel Registro prefettizio delle persone giuridiche al n. 37 della parte I – parte generale – ed al n. 37 della parte II – parte analitica, PEC *fondazionebiotecnologie@pec.it*,

seduta del giorno 9 luglio 2024

ordine del giorno

1. ***Proposta di modifica dello statuto della Fondazione per adeguarlo allo schema previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n.89 del 17 maggio 2023;***
1. ***Proposta di modifica della denominazione (da "Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita" in "Istituto Tecnologico Superiore per la Chimica e le Nuove tecnologie della vita" (ITS Academy Giulio Natta);***
2. ***Provvedimenti consequenziali.***

MEMBRI

MEMBRO	RAPPRESENTANTE	FIRMA
PRODEST SCARL	Nardiello Giuseppe Guglielmo	X
CONFINDUSTRIA BERGAMO	Pavesi Sara Maria Vittoria	X
BASF ITALIA S.p.A.	Genco Salvatore	Delega Nardiello X
PROVINCIA DI BERGAMO	Gandolfi Pasquale	Delega Longaretti X
ITIS PALEOCAPA	Chiappa Imerio	
ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI	Panigoni Elena Emanuela	Delega Nardiello X
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	Zanoni Giuseppe	Delega Nardiello X
DOC S.R.L.	Curtò Paolo	Delega Nardiello X
ISIS GIULIO NATTA	Amodeo Maria	Delega Nardiello X
COMUNE DI LAINATE	Casara Marco	
GITIS S.R.L.	Arcangeli Pietro Paolo	X
COMUNE DI COMUN NUOVO	Rossoni Ivan	
ACCADEMIA TERAPIE MANUALI SRL	Viero Sonia	Delega Nardiello X
ITIS MOLINARI	Bonetti Davide	Delega Nardiello X
ITS EFFICIENZA ENERGETICA BASILICATA	Paternò Giuseppe	Delega Nardiello X
COMITATO ISTITUTI TECNICI INDUSTERIALI PALEOCAPA E NATTA		
SIAD S.p.A.	Caldara Giangiacomo	Delega Nardiello X

IIS MARIO RIGONI STERN	Scaffidi Carmelo	Delega Nardiello	x
CONFINDUSTRIA BRESCIA	Barensfled Mauro	Delega Nardiello	x
ASSOLOMBARDA	Rossetti Paola	x	
IN.HR AGENZIA PER IL LAVORO S.p.A.	Telesca Giuseppe	Delega Nardiello	x
OLSA S.p.A.	Iorio Alessandra Angela		
STILMAS S.p.A.	Iorio Alessandra Angela	Delega Nardiello	x
COLLEGIO DEGLI AGROTCNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA	Marletta Stefano Maria Alfredo	Delega Nardiello	x
SERVIZI CONFIDUSTRIA VARESE S.R.L.	Pagani Silvia	Delega Nardiello	x
I.R.C.C.S. OSPEDALE SAN RAFFAELE	Esposti Federico	Delega Nardiello	x
PHILIPS S.p.A.	Brambilla Andrea	Delega Nardiello	x

Paola Rossetti

Giuseppe Guglielmo Nardiello

Anastasia Lamperelli

Per Autorizzazione Mezzo Posta.

Allegato "B" all'atto Repertorio n. 56.801 - Raccolta n. 22.004

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita una Fondazione denominata "Istituto tecnologico superiore per la chimica e le nuove tecnologie della vita", in breve "ITS Academy Giulio Natta", con sede nella provincia di Bergamo, e con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99 (di seguito, "Fondazione ITS *Academy*").

2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale, nazionale ed internazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

Art. 2 – Missione e scopi della Fondazione

1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge n. 99/2022, la Fondazione ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante – in Italia e all'estero - di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico - professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.
2. Costituisce priorità strategica della Fondazione ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la

mobilità sostenibile.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa, la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro, anche in sinergia e continuità con il sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale secondo una prospettiva di orientamento efficace, di apprendimento continuo e di esercizio di cittadinanza attiva a supporto delle competenze chiave individuate dall'Unione Europea.

3. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:
   - assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;
   - sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico - professionali della scuola e della formazione professionale;
   - favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;
   - promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;
   - sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
   - stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori;

- prevedere l'offerta di servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nei settori sopra indicati;
- organizzare e gestire servizi al lavoro e intermediazione lavorativa;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- costituire o concorrere, senza scopo di lucro, alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali;
- progettare, realizzare, sostenere e gestire residenze dedicate agli studenti.

Art. 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
   a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero

successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;

c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;

e) dalle rendite e avanzi di gestione non utilizzati che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, siano espressamente destinate a incrementare il patrimonio.

Art. 5 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, è costituito da:

a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 6 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
   Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva il budget dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento.
   Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività

della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

3. Il Consiglio di amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.
4. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori

Sono Fondatori i soggetti, pubblici e privati, previsti dall'art. 4 comma 2 della Legge 15 luglio 2022, n. 99 che hanno promosso la fondazione.

I soggetti Fondatori, che partecipano alla costituzione della Fondazione, devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea dei Partecipanti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone, in possesso dei requisiti di partecipazione, che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 4 e 5 del presente Statuto.

Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Fondazione ITS, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

- Partecipanti

Alla Fondazione possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, le

persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

1. con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione;
2. con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
3. con attività professionali di particolare rilievo.

Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione.

Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

Il regolamento di gestione e funzionamento della Fondazione in relazione alle figure dei Fondatori e dei Partecipanti stabilisce i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità.

Art. 8 – Esclusione e recesso

1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:
   a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) apertura di procedure di liquidazione;

c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.

3. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

Art. 9 - Organi della Fondazione

1. Gli organi della Fondazione sono:
   - il Presidente;
   - il Consiglio di amministrazione;
   - l'Assemblea dei Partecipanti;
   - il Comitato tecnico-scientifico;
   - il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 10 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.
2. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei

Partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di sette, incluso il Presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti.
3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
   a) elegge al suo interno il Presidente della Fondazione, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi;
   b) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
   c) predispone il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;
   d) esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Partecipanti l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
   e) approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;
   f) elabora il regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione e lo sottopone

all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti;

g) propone all'Assemblea dei Partecipanti i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

h) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.

4. È compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.
5. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Amministrazione sostituito.
6. L'Amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.
8. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:
   - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
   - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
   - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
10. In caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente
11. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure al Direttore, se nominato.

Art. 12 – <u>Assemblea dei Partecipanti</u>

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri Fondatori e Partecipanti. Ciascuno dei Fondatori e dei Partecipanti è rappresentato nell'Assemblea dal proprio legale rappresentante pro-tempore o da altra persona fisica designata dallo stesso a mezzo delega e comunicata al Presidente della Fondazione.
2. Nell'assemblea dei partecipanti:
   - ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;
   - ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori. Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i diritti di voto determinati in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai membri Fondatori. Il Presidente avrà cura di indicare, nella comunicazione di convocazione dell'Assemblea dei partecipanti, il peso del voto dei soci partecipanti sulla base del rapporto esistente in quel momento tra le due categorie di soci.
3. L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
   a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
   b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione di nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
   c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
   d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
   e) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
   f) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione
   g) nomina il Collegio dei Revisori tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;

h) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;

i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

j) approva lo schema di Regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione, predisposto ed elaborato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.
5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede *quorum* deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.
6. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
7. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:
   - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
   - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
   - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dalla Fondazione ITS secondo la normativa vigente in materia.

2. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
3. Il dirigente scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
4. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per video-conferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:
   - che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
   - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
   - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 14 – Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri, è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e può essere riconfermato per un numero massimo di tre mandati.
2. Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. La revoca ha effetto dal ricevimento della comunicazione inviata con raccomandata A.R. ovvero con PEC all'indirizzo conosciuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
3. Il ruolo e i compiti del Collegio dei Revisori sono definiti in coerenza con quanto previsto dal

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 15 - Controllo sull'amministrazione della Fondazione

1. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.
2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.
3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.
4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i componenti del Consiglio di amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.
5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione

1. I beni della Fondazione che restano al termine della liquidazione, sono devoluti ad altre Fondazioni ITS *Academy* che saranno individuate in sede di assunzione della delibera di scioglimento.
2. I beni immobili, i beni mobili registrati, i beni mobili, i software e i beni immateriali, che restano al termine della liquidazione, acquistati dalla Fondazione prevalentemente con fondi, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee sono devoluti ad altre Fondazioni ITS *Academy* o, ove non possibile, in favore di altri enti pubblici con finalità formative.
3. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.
4. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori.

Art. 17 – Strumenti deflattivi del contenzioso

1. Per le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 18 - Clausola arbitrale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

2. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

1. La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 20 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti.

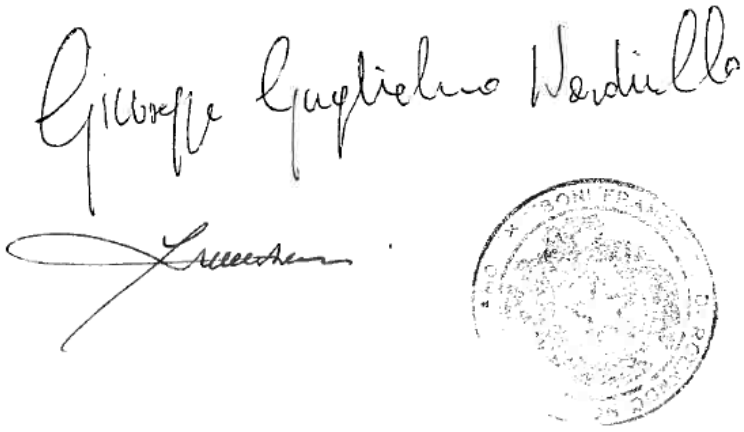

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall’art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Bergamo, 11 luglio 2024